



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio personale tecnico-amministrativo Settore reclutamento e mobilità del personale tecnico amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i, recante norme sull'autonomia dell'Università;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, da ultimo emanato con D.R. n. 5675 del 29 novembre 2021, modificato dal D.R. n. 362 del 31 gennaio 2022;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i, concernente i diritti delle persone con disabilità;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., *“Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e s.m.i, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento (UE) 679/2016 *“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”*;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*;

Visto il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex DM n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex DM n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche in Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante norme urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione con riferimento anche ai concorsi pubblici;

Vista la Legge 6 agosto 2013, n. 97 e s.m.i., recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2013 e in particolare l'art. 7 che modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 5 del 21 novembre 2013 recante indirizzi volti a favorire il superamento del precariato;

Visto il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014 n. 78 recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., recante “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

Vista la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019, emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione, recante “*Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette*”;

Visto il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 e s.m.i., riguardante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, come coordinato con la Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'art. 3 relativo alla “*Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” (Legge di Bilancio 2025);

Visto il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modifiche in Legge 9 maggio 2025, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5 giugno 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 140 del 19 giugno 2017;

Visto il D.R. n. 4692 del 6 ottobre 2023 con il quale è stato emanato il “*Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigente*” dell'Università degli Studi di Genova, in seguito anche denominato “*Regolamento*”, in vigore dal 25 ottobre 2023;

Visto il “*Regolamento in materia di trattamento dei dati personali*” emanato dall'Università degli Studi di Genova con D.R. 4987 del 2 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre 2020;

Visto il Decreto del Direttore Amministrativo D.D.A. n. 1058 del 21 dicembre 2011 con il quale è istituito il contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Visto il Decreto del Direttore Generale DDG n. 6372 del 30 dicembre 2024, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2025 sono state apportate modifiche all'atto di organizzazione amministrativa e tecnica dell'Ateneo, emanato con il DDG n. 2126 del 30 aprile 2024, adeguato con il DDG n. 2413 del 16 maggio 2024;

Vista la delibera del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), in data 8 aprile 2025, con la quale si richiede l'attivazione di una procedura selettiva, per l'assunzione di n. 1 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari, Settore professionale scientifico-tecnologico, a tempo determinato e pieno per la durata di 12 mesi, rinnovabile, con profilo di Tecnico esperto a supporto dell'attività di monitoraggio ambientale marino, gestione osservatori marini e dati oceanografici;

Considerato che la copertura finanziaria del contratto di lavoro, pari ad un importo di € 41.986,34 a.l., graverà sui fondi del Progetto 100022-2021-DIP-LTER-Oss-Marino-Portofino”, di cui alla voce COAN 04.01.01.07.02.12 – Altri progetti di ricerca autofinanziati;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2025 con la quale è stata approvata l'attivazione della suddetta procedura selettiva pubblica a tempo determinato e pieno per il reclutamento di una figura con competenze tecniche altamente qualificate per il profilo richiesto dal Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita;

Considerato che, al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nell'Area dei Funzionari, Settore professionale scientifico-tecnologico, risultano in servizio al 31 dicembre 2024 un totale di 54 uomini e 71 donne, con un differenziale tra i generi pari al 14%, e pertanto non si applica il titolo di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, lettera o) del medesimo D.P.R. 487/1994 in favore del genere meno rappresentato;

D E C R E T A

ART. 1

Numero dei posti

1. È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 12 mesi, rinnovabile annualmente per una durata massima di complessivi tre anni, con 1 unità di personale inquadrare nell'Area dei Funzionari, Settore professionale scientifico-tecnologico, con profilo di Tecnico esperto a supporto dell'attività di monitoraggio ambientale

marino, gestione osservatori marini e dati oceanografici, presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita - DISTAV

2. Il profilo professionale ricercato deve possedere le competenze e svolgere le attività di cui all'**allegato "Profilo"**.

3. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

ART. 2

Requisiti generali di ammissione

1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Saranno ammessi alla selezione anche:

- i familiari di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini di Paesi Terzi titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) età non inferiore ad anni 18;

c) titolo di studio previsto dall'art. 16 del Regolamento di assunzione di cui al D.R. n. 4692 del 6 ottobre 2023 e specificato nel successivo **allegato "Titolo di Studio"**;

d) idoneità fisica. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori in base alla normativa vigente;

e) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva. Tale requisito è richiesto ai soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;

f) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano);

g) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadino straniero);

h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non aver procedimenti penali in corso, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; in caso contrario indicare le condanne riportate (la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso) ed i procedimenti penali pendenti. Devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per sé causa ostativa all'assunzione, a meno che si tratti di condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità di contrarre con la p.a., o l'estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell'Amministrazione accertare autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall'interessato, ai fini dell'accesso al pubblico impiego. Tale controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza dell'elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato;

i) non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del Testo Unico approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

j) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero).

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione sia all'atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.

3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento viene comunicato all'interessato mediante indirizzo pec ovvero raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 3

Domanda e termine di presentazione

1. Il candidato deve produrre la propria domanda di partecipazione al concorso unicamente, previa registrazione, sul portale <https://www.inpa.gov.it/> ove il presente bando di concorso è pubblicato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione (fa fede la data di scadenza indicata sul portale <https://www.inpa.gov.it/> relativa al presente bando di concorso). **Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.** Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

2. **Il candidato ha l'obbligo di versare un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21 dicembre 2011, citato in premessa. Tale contributo deve essere versato mediante il sistema PagoPa d'Ateneo, disponibile al seguente indirizzo:**

<https://unige.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/>

Il versamento deve essere eseguito esclusivamente con la modalità "Pagamento spontaneo", indicando come causale gli elementi identificativi del concorso.

3. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

a) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; ovvero di essere:

- familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi Terzi titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino di Paesi Terzi titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;

c) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate (la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso) ed i procedimenti penali pendenti. La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per sé causa ostativa all'assunzione, a meno che si tratti di condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità di contrarre con la p.a., o l'estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell'Amministrazione accertare autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall'interessato, ai fini dell'accesso al pubblico impiego. Tale controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza dell'elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato;

d) il possesso di **uno dei titoli di studio nonché del necessario requisito** indicati nell'allegato **"Titolo di Studio"**. Ai sensi del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modifiche in Legge 9 maggio 2025, n. 69, i candidati che sono in possesso del titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano. In mancanza di equipollenza, i candidati sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva con riserva, ma

hanno l'onere, a pena di decadenza, in caso di vincita del concorso, di presentare istanza di riconoscimento di equivalenza al Ministero dell'Università e della Ricerca entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale sul portale unico del reclutamento INPA;

e) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari (vedi art. 2, comma 1);

f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

g) di non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del Testo Unico approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) se cittadino straniero, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

4. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 3 comporta l'esclusione dalla procedura.

5. I candidati con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 68/1999 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione e possono richiedere speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati (**l'assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio**).

6. I candidati con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992 nonché i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare, nella domanda di partecipazione, esplicita richiesta di misure compensative necessarie per l'espletamento della prova scritta, in relazione alle proprie esigenze, e dovranno allegare idonea certificazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica (**l'assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio**).

7. Il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal D.P.R. 487/1994 e s.m.i. (**cfr. successivo art. 8**) deve essere obbligatoriamente indicato nell'apposito spazio della domanda di partecipazione.

8. I **titoli** e le eventuali **pubblicazioni** devono essere dichiarati nelle apposite sezioni disponibili nel portale <https://www.inpa.gov.it/>.

9. La mancata dichiarazione dei suddetti titoli nella domanda di partecipazione non consentirà attribuzione di punteggio da parte della commissione esaminatrice.

10. Le eventuali pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua diversa da quella/e prevista/e nella prova orale della procedura selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

11. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del/della candidato/a, per la parte che lo riguarda.

12. Non è consentito il riferimento a titoli presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.

13. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate nel modulo di domanda. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

14. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato da questa Amministrazione procedente, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, si procederà all'emanazione dei conseguenti provvedimenti e alla pubblicazione sul Portale unico del reclutamento <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito istituzionale dell'Ateneo

https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm di apposito avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

15. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disagi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o a forza maggiore.

ART. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000, e s.m.i., limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 5

Titoli valutabili

1. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di cui al D.R. n. 4692 del 6 ottobre 2023, e della normativa vigente per lo svolgimento delle procedure concorsuali, alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio complessivo pari a **30 punti**. Sono valutabili, purché attinenti all'attività lavorativa da svolgere, i titoli di cui all'**allegato "Titoli"** con il punteggio indicato.

2. Ai sensi del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modifiche in Legge 9 maggio 2025, n. 69, a decorrere dal 14 maggio 2024, data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR, è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti.

3. La Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7 determina i criteri di valutazione dei titoli nel verbale della prima seduta.

4. La valutazione dei titoli è effettuata successivamente all'espletamento delle prove orali e si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle stesse.

5. Il risultato della suddetta valutazione è pubblicato sul portale INPA <https://www.inpa.gov.it> e all'indirizzo telematico istituzionale: https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm.

ART. 6

Prove d'esame

1. Le prove d'esame si articolano secondo il programma di cui **all'allegato "Prove e Programma d'esame"**.

Lo Statuto e i Regolamenti sono disponibili all'indirizzo telematico www.unige.it/regolamenti.

La normativa oggetto del presente concorso è da intendersi quale quella vigente al momento della scadenza del bando.

2. La modalità di espletamento, il giorno, l'ora e la sede della prova scritta in presenza, sono comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione sul portale INPA e all'indirizzo telematico istituzionale: https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove.

3. La Commissione rende noto in sede d'esame i giorni in cui vengono pubblicati, sul portale INPA e all'indirizzo telematico istituzionale [https://unige.it/concorsi/personale tecn amm](https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm), l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da essi riportati nella prova scritta, l'elenco dei candidati non ammessi. Il calendario della prova orale viene comunicato con almeno quindici giorni di preavviso.

4 La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice rende disponibile, mediante pubblicazione sul portale INPA e all'indirizzo telematico istituzionale [https://unige.it/concorsi/personale tecn amm](https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm), l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno.

6. Tutte le comunicazioni riferite ai risultati delle prove scritte, della prova orale e della valutazione titoli saranno pubblicate nel rispetto della normativa sulla privacy e riporteranno per ciascun candidato il riferimento al **CODICE DOMANDA**, che risulta assegnato automaticamente a ciascuno al momento dell'invio della domanda di partecipazione dal portale **INPA**, anziché il nominativo.

7. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono essere muniti di documento di riconoscimento valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validità, l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve rilasciare apposita dichiarazione che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

8. L'Amministrazione assicura l'adozione di specifiche norme di carattere organizzativo nel caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 7, commi 6 e 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, secondo le indicazioni contenute nell'allegato A.

9. Tutte le comunicazioni pubblicate sul portale INPA e all'indirizzo telematico istituzionale [https://unige.it/concorsi/personale tecn amm](https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm) hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà utilizzata altra forma di comunicazione. L'assenza del/della candidato/a alle prove è considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.

ART. 7

Nomina della Commissione esaminatrice, formazione ed approvazione della graduatoria

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale ed è composta da esperti nelle materie d'esame, ai sensi dell'art.8 del Regolamento di assunzione di cui al D.R. n. 4692 del 6 ottobre 2023. La Commissione esaminatrice, prima dell'inizio delle prove concorsuali, stabilisce, nel rispetto del termine di conclusione della procedura fissato dall'art. 11, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, la programmazione delle fasi endoprocedimentali, che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni.

2. La Commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto, in relazione al numero dei partecipanti o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche a distanza con modalità telematica, purché tutti i componenti siano identificati e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Espletate le prove della procedura selettiva la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo tenuto conto che lo stesso è pari a **90 punti** di cui:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova orale;
- 30 punti attribuiti ai titoli.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.

3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei seguenti addendi:

- punti conseguiti nella prova scritta;
- punti conseguiti nella prova orale;
- punti attribuiti ai titoli.

4. Ai sensi del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modifiche in Legge 9 maggio 2025, n. 69, la Commissione, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le preferenze di cui al successivo art. 8 nonché le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento INPA e all'indirizzo telematico istituzionale https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.

5. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'Amministrazione e al Dipartimento della Funzione pubblica.

6. Il Direttore Generale, con proprio decreto, previo accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa nei limiti dei posti previsti dalla procedura.

7. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato **sul portale INPA e all'indirizzo telematico istituzionale https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm**. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per l'eventuale impugnazione. In caso di rinuncia del vincitore, l'Amministrazione si riserva di valutare la facoltà di utilizzo della graduatoria entro il termine di validità previsto dalle norme nel tempo vigenti.

ART. 8

Preferenze a parità di merito

1. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) gli invalidi di guerra, i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il/la candidato/a concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- p) minore età anagrafica.

2. I candidati che siano in possesso di eventuali titoli di preferenza **devono obbligatoriamente farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. La mancata espressa dichiarazione del titolo di preferenza in sede di presentazione della domanda non consentirà l'utilizzo del titolo stesso ancorché posseduto. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.**

3. L'Amministrazione pubblica sul portale INPA e all'indirizzo telematico istituzionale [https://unige.it/concorsi/personale tecn amm](https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm) uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

ART. 9

Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

1. L'assunzione in servizio è subordinata al rispetto delle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale a tempo determinato presso le Università e graverà sui fondi del Progetto 100022-2021-DIP-LTER-Oss-Marino-Portofino", di cui alla voce COAN 04.01.01.07.02.12 – Altri progetti di ricerca autofinanziati.

2. Non si darà corso all'instaurazione del rapporto di lavoro con i soggetti che hanno superato il limite di età ordinamentale di 67 anni previsto per il collocamento a riposo secondo la normativa vigente.

3. La determinazione dell'Università di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.

4. L'interessato stipula con l'Università degli Studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

5. In caso di rinuncia del vincitore, l'Amministrazione provvederà all'assunzione ai sensi della normativa vigente.

6. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

7. Il periodo di prova è determinato secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021.

8. Al lavoratore assunto si applica il trattamento economico previsto per l'Area dei Funzionari, nonché quello normativo previsto dal C.C.N.L. vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste.

ART. 10

Presentazione dei documenti

1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, è invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonché i documenti sotto specificati:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:
 - cittadinanza;
 - godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Università.

2. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi devono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

3. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

6. Il lavoratore assunto sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali conferiti dai candidati sono trattati dall'Università degli Studi di Genova – Area Personale – Servizio Personale tecnico-amministrativo, ed eventualmente forniti ad altre Pubbliche Amministrazioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 “*Regolamento Generale sulla protezione dei dati*” e dal D.Lgs. n.196/2003 nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

ART. 12

Modalità di espletamento delle procedure nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza e della salute pubblica

1. La procedura concorsuale di cui al presente Bando viene espletata nel pieno rispetto di tutte le disposizioni organizzative e delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza e della salute dei candidati e degli altri soggetti interessati previste dai provvedimenti legislativi e ministeriali vigenti e dalla specifica normativa interna dell'Università di Genova.

2. I candidati sono tempestivamente aggiornati delle disposizioni e delle misure di cui al comma precedente all'indirizzo telematico https://unige.it/concorsi/personale_tecn_amm.

ART. 13

Rinvio finale

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione, dal Contratto collettivo nazionale nel tempo vigente e dal “*Regolamento di assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigente*”.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana BONACETO
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Unali

Nome profilo	Tecnico esperto a supporto dell'attività di monitoraggio ambientale marino, gestione osservatori marini e dati oceanografici
Area e Settore professionale	Area dei Funzionari - Settore professionale scientifico-tecnologico previsto dal CCNL Università 2019-2021 - Allegato E.
Competenze tecnico professionali	Competenze tecniche altamente qualificate, compatibili con le attività da svolgere, nei seguenti ambiti: • Monitoraggio ambientale marino con sistemi passivi e attivi • Gestione di strumentazioni oceanografiche • Competenze nell'archiviazione, elaborazione, analisi, gestione e rappresentazione di dati ambientali • Utilizzo di software per l'analisi statistica dei dati • Competenze utili a redigere progetti, relazioni tecniche e pubblicazioni scientifiche • Capacità nell'organizzazione di campagne scientifiche per la raccolta di dati sperimentali in ambiente marino e coordinamento di attività in mare nell'ambito del monitoraggio ambientale • Capacità nell'organizzazione, coordinamento e gestione di un laboratorio scientifico • Competenze nell'organizzazione e coordinamento di attività scientifiche finalizzate alla caratterizzazione ambientale marina • Conoscenza della lingua inglese.
Capacità comportamentali, attitudinali incluse quelle relazionali, e d'innovazione	• Capacità di lavorare in gruppo e di stabilire rapporti di lavoro con diverse tipologie di stakeholders • Capacità di organizzare e gestire in maniera autonoma il lavoro • Affidabilità operativa e rispetto delle scadenze • Capacità di gestire problemi complessi; • Capacità di innovazione
Attività da svolgere	• Organizzazione ed esecuzione di campagne per la raccolta di dati sperimentali in ambiente marino di costa e del largo. • Gestione strumentazione per la raccolta in mare di dati ambientali con sistemi di monitoraggio passivi (mooring) ed attivi (ROV, glider, AUV) e di mezzi nautici • Archiviazione, elaborazione, analisi, gestione e rappresentazione di dati • Gestione di reti di monitoraggio ambientale marino collegate a reti nazionali ed internazionali di gestione elaborazione e visualizzazione dati • Organizzazione e coordinamento di un laboratorio scientifico in ambito universitario (di tipo ecologico marino ed oceanografico)
Sede	Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita – DISTAV

Titolo di studio (requisito di partecipazione)	➤ Laurea triennale (L) appartenente a una delle seguenti classi: L-13 Scienze biologiche; L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; ➤ Diploma Universitario (D.U) equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale 11 novembre 2011; ovvero ➤ Laurea magistrale (LM) appartenente a una delle seguenti classi: LM 6 Biologia; LM 60 Scienze della natura; LM 75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; ➤ Titolo di studio equiparato ai sensi del D.I. 9.7.2009; ➤ Titolo di studio conseguito all'estero In caso di titolo di studio conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano. In mancanza di equipollenza, i candidati sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva con riserva, ma hanno l'onere, a pena di decadenza, in caso di vincita del concorso, di presentare istanza di riconoscimento di equivalenza al Ministero dell'Università e della Ricerca entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale sul portale unico del reclutamento INPA. Informazioni in merito ad equipollenza ed equivalenza sono disponibili alla pagina web: https://www.cimea.it/pagina-riconoscimento-non-accademico Non possono essere allegate semplici Dichiarazioni di Valore <u>nonché</u> ➤ Possesso di patente nautica Categoria A senza limiti dalla costa (oltre le 12 miglia)
--	---

Tipologia della procedura	Per titoli ed esami (60 punti esami – 30 punti titoli)
Titoli	Sono valutabili, purché attinenti all'attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno: <i>Titoli di studio e formativi</i> a) titoli di studio superiori o ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso, compresi quelli post lauream. Fino a un massimo di punti 3 <i>Titoli professionali</i> b) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati in mansioni almeno equivalenti a quelle della categoria del profilo messo a concorso. Fino a un massimo di punti 8; c) incarichi professionali o servizi speciali svolti. Fino a un massimo di punti 6 d) esperienza professionale acquisita in ambito di servizio prestato presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR - Fino a un massimo di punti 3 <i>Titoli di qualificazione tecnica o specialistica</i> e) titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali. Fino a un massimo di punti 4 f) altri titoli quali attività didattiche, partecipazione a convegni, incarichi di ricerca (asseggni di ricerca e borse di studio), attestati di qualificazione, seminari di studio o corsi di formazione. Fino a un massimo di punti 6

Programma d'esame (Lo Statuto e i Regolamenti dell'Università sono disponibili all'indirizzo www.unige.it/regolamenti)	• Elementi di ecologia marina, oceanografia con particolare riguardo alle tecniche ed alle strumentazioni impiegate nelle indagini ambientali marine e al trattamento dei relativi dati sperimentali; • Monitoraggio ambientale marino e cartografia digitale; • Conoscenza di software per la gestione di strumentazione nell'ambito del monitoraggio ambientale marino • Elementi di organizzazione universitaria con particolare riferimento all'Università degli Studi di Genova (Legge n. 240/2010, Statuto dell'Università degli Studi di Genova, Titoli I, II, III e IV in vigore dal 4.7.2017, Regolamento generale di Ateneo) • D.P.R. n.62 del 16.04.2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. lgs. 30.3.2001, n. 165" e "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", emanato con D.R. n. 1195 del 11 marzo 2024; • Elementi relativi alla normativa in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) - normativa in materia di privacy, incompatibilità e anticorruzione, anche con riferimento alle fattispecie penali collegate. • Conoscenza della lingua inglese
Tipologia e argomento delle prove	Prova scritta a contenuto teorico-pratico: consisterà in quesiti a risposta multipla e/o sintetica sul programma d'esame mediante l'utilizzo del mezzo informatico. Prova orale: verterà sul programma d'esame e comprenderà l'accertamento della conoscenza della lingua inglese nonché delle capacità comportamentali e attitudinali, incluse quelle relazionali e d'innovazione, in coerenza con il profilo richiesto (sezione "Capacità comportamentali, attitudinali incluse quelle relazionali e di innovazione").

Art. 7, comma 6, D.P.R. n. 487/1994

“Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”

Art. 7, comma 7, D.P.R. n. 487/1994

“Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento”

Ai fini di quanto previsto dal predetto comma 7, le candidate interessate possono presentare tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.unige.it apposita istanza entro il settimo giorno precedente a quello fissato per lo svolgimento della prova scritta.

In caso di stato di allattamento, l'Amministrazione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, avrà cura di predisporre tutte le misure necessarie al fine di consentire l'allattamento del neonato, allestendo spazi appositamente dedicati allo scopo, e consentendo l'ingresso alla struttura ad un eventuale accompagnatore, che tuttavia dovrà allontanarsi nell'arco temporale di stretto svolgimento delle prove d'esame non aperte al pubblico.

In caso di stato di gravidanza e impossibilità alla partecipazione nelle date stabilite per le prove d'esame, suffragata – a pena di inammissibilità – da certificazione medica attestante tale impossibilità, la Commissione prevede prove asincrone, che non potranno comunque essere fissate oltre i 15 giorni dallo svolgimento delle prove previste dal calendario d'esame, al fine di garantire celerità e speditezza delle operazioni concorsuali, nonché la par condicio dei concorrenti, quanto a tempo di preparazione della prova.